



TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Lavoro

[REDACTED]

con il patrocinio dell'avv. PETRONI

PIERFRANCESCO e dell'avv. BRUGIATI FEDERICA

RICORRENTE

contro

MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA (C.F. 80022410486) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - AMBITO TERRITORIALE FIRENZE (C.F. 80019530486), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - AMBITO TERRITORIALE LUCCA E MASSA CARRARA - SEDE DI LUCCA (C.F. 80001770462), con il patrocinio del funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO

RESISTENTE

Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri,
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, proposto *ante causam*, la docente di Scuola Primaria [REDACTED] dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in servizio, nell'a/s 2023/2024, presso la [REDACTED] (FI), ha chiesto all'intestato Tribunale, in via urgente, di: ***“accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti esplicito o impliciti di diniego del trasferimento nonché di tutti gli atti presupposti e successivi eventualmente anche non noti alla parte ricorrente, annullarli ovvero disporre la disapplicazione e comunque volere ordinare ex art. 700 cpc alla resistente disporre il trasferimento dell'insegnante ricorrente nella prima delle scuole o dei comuni indicati ove vi sia un posto disponibile, e di porre in essere tutti i provvedimenti necessari a rendere effettivo questo trasferimento, condannando controparte all'accoglimento della domanda di trasferimento ovvero emettendo ogni altro utile provvedimento a tutela del diritto dell'istante. Con vittoria di onorari e spese di lite oltre diritti ed accessori, con maggiorazione forfettaria del 15% come per legge”***.

A sostegno della domanda cautelare, l'esponente ha dedotto: a) la sussistenza del presupposto del *fumus boni iuris*, attesa la sussistenza del diritto di precedenza di cui all'art. 13, comma 1, n. VI, CCNI sulla mobilità del personale docente, essendo coniuge convivente del militare in congedo [REDACTED] con domicilio eletto in Lucca al momento del congedo, come indicato nella

domanda di trasferimento per la Scuola Primaria, per l'a/s 2024/2025, e relativi allegati, presentata il 15.03.2024, con la quale chiedeva il trasferimento presso un istituto scolastico sito nel Comune di Lucca, ovvero presso qualsiasi altra scuola sita nel Comune di Lucca, ovvero, in subordine, in un istituto scolastico sito nei Comuni vicini di Capannori, Porcari, Altopascio, Montecarlo, Massarosa, Viareggio, Camaiore (v. doc. n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del fascicolo di parte), con conseguente diritto ad ottenere il richiesto trasferimento – negato dall'amministrazione resistente, che non le riconosceva la suddetta precedenza, per asserita carenza dei presupposti normativamente richiesti alla data di presentazione della domanda di mobilità – considerato che, all'esito della mobilità e al netto degli accantonamenti per le immissioni in ruolo, residuano nella Provincia di Lucca n. 24 cattedre disponibili (in particolare, a Lucca e Capannori; v. doc. n. 18 del fascicolo di parte); b) la sussistenza del presupposto del *periculum in mora*, atteso il pregiudizio grave, imminente ed irreparabile che il diritto a cautela del quale ha agito potrebbe subire nelle more del giudizio di merito, considerato che la disponibilità dei posti potrebbe venire meno per effetto delle immissioni in ruolo, previste per il periodo estivo, che la attuale sede di lavoro dista oltre 70 km dalla propria residenza, con un tempo di percorrenza di 2 ore a tratta (non essendovi collegamenti diretti con i mezzi pubblici), nonché considerate le sue esigenze di assistenza familiare (della madre anziana, necessitante della somministrazione di terapia farmacologica) e le sue condizioni di salute (potenzialmente aggravabili in caso di situazioni stressogene).

Si è costituito nel presente procedimento cautelare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, eccependo, preliminarmente, la necessità di integrare il contraddittorio con i potenziali controinteressati e, nel merito, contestando la fondatezza della svolta domanda cautelare, per insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, e chiedendone, pertanto, la reiezione, in quanto infondata.

In particolare, il Ministero resistente ha dedotto ed eccepito che: 1) la ricorrente non indicava nella domanda di trasferimento, come prima preferenza, il codice meccanografico del comune o distretto interessato, avendo, invece, indicato una singola scuola; 2) la genericità delle allegazioni relative alla concreta possibilità, in caso di attribuzione della invocata precedenza, in sede di mobilità interprovinciale, di ottenere il trasferimento richiesto, essendo stati i posti rimasti vacanti dopo la mobilità accantonati per le immissioni in ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, CCNI sulla mobilità del personale docente (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte).

La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e discussa e trattenuta in riserva all'udienza del 23.07.2024.

Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.

1. Sul requisito del fumus bonis iuris

Il requisito del *fumus boni iuris* deve essere inteso, tenuto conto della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, quale verosimile esistenza del diritto a cautela del quale la ricorrente ha agito.

L'art. 17 L. 266/1999 (Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia) prevede che: “**I. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale ((...)) nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina**”.

L'art. 2 L. 86/2001 (Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo) stabilisce che: “**I. Il coniuge convivente del personale di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina**”.

L'art. 13 CCNI per la mobilità del personale docente (SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO) prevede che: “**1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE. Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.**

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (7) In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla

precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell'O.M. che regola i trasferimenti. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria”.

Nel caso in esame, la ricorrente ha presentato, in data 15.03.2024, domanda di trasferimento per la Scuola Primaria, per l'a/s 2024/2025, posto comune, indicando il Comune di ricongiungimento per il trasferimento (LUCCA), la precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare (art. 13, comma 1, n. VI, CCNI), con riferimento alla Provincia di LUCCA, e l'ordine delle preferenze espresse: 1) SCUOLA codice LUEE84801B provincia LU G. PASCOLI; 2) COMUNE codice E715 provincia LU LUCCA; 3) COMUNE codice B648 provincia LU CAPANNORI; 4) COMUNE codice G882 provincia LU PORCARI; 5) COMUNE codice A241 provincia LU ALTOPASCIO; 6) COMUNE codice F452 provincia LU MONTECARLO; 7) COMUNE codice F035 provincia LU MASSAROSA; 8) COMUNE codice L833 provincia LU VIAREGGIO; 9) COMUNE codice B455 provincia LU CAMAIORE (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).

La ricorrente ha allegato alla domanda di trasferimento la dichiarazione personale per la determinazione della precedenza coniuge militare o categoria equiparata, dichiarando che il coniuge XXXXXXXXXX Ufficiale in congedo dell'Esercito Italiano, ha eletto domicilio, all'atto del

collocamento in congedo, nel Comune di Lucca, a decorrere dal 30.12.2015 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte), nonché la dichiarazione relativa alla deroga al vincolo triennale (essendo il [REDACTED] v. doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente), la dichiarazione di convivenza del coniuge e la dichiarazione di ricongiungimento (v. doc. n. 5 e 7 del fascicolo di parte ricorrente). L'amministrazione resistente non ha riconosciuto la precedenza invocata dalla docente (negandole, di conseguenza, il richiesto trasferimento), per carenza dei presupposti normativamente richiesti alla data di presentazione della domanda di mobilità, non avendo la ricorrente indicato, nella domanda di mobilità, come prima preferenza, il Comune di Lucca e non essendo indicato, nella documentazione allegata, il ruolo militare o equiparato cui appartiene il coniuge (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte ricorrente).

In memoria di costituzione, il Ministero resistente ha ribadito che la docente ha espresso, come prima preferenza, una singola scuola, mentre avrebbe dovuto indicare il codice meccanografico del comune interessato (v. pag. n. 2 della memoria di costituzione).

Ciò posto, ritiene il Tribunale che la ricorrente abbia diritto al riconoscimento della precedenza di cui all'art. 13, comma 1, n. VI, CCNI per la mobilità del personale docente, non essendo contestato che la docente sia coniuge convivente di un militare in congedo, il quale, al momento del congedo, ha eletto domicilio a Lucca, e riferendosi la prima preferenza espressa nella domanda di trasferimento ad un istituto scolastico sito nel Comune di Lucca.

Peraltro, nella domanda di trasferimento è, comunque, indicata la preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento (COMUNE codice E715 provincia LU LUCCA), come obbligatoriamente richiesto dall'art. 13, comma 1, n. VI, CCNI, non essendo, al contrario, specificamente richiesto dalla predetta disposizione contrattuale collettiva che la preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento debba necessariamente essere la prima preferenza espressa.

Ancora, nelle note in calce alla dichiarazione personale per la determinazione della precedenza coniuge militare o categoria equiparata (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente) – modulistica predisposta dall'amministrazione resistente e allegata dalla ricorrente alla domanda di trasferimento – si legge che: ***“Per usufruire di tale precedenza è necessario esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune in cui il coniuge (...) abbia eletto domicilio all'atto del congedo). È comunque obbligatorio indicare il codice del comune di trasferimento del coniuge. In assenza di posti richiedibili nel comune ove il coniuge (...) abbia eletto domicilio all'atto del congedo) è obbligatorio indicare una preferenza di scuola relativa ad un comune vicinore a quello in cui il coniuge (...) abbia eletto domicilio all'atto del congedo) con posti richiedibili”***.

In ogni caso, la predetta interpretazione della disposizione contrattuale-collettiva *de qua* appare maggiormente conforme (rispetto a quella adottata dal Ministero resistente) a garantire l'effettività del diritto come previsto dall'art. 2 L. 86/2001, considerato che dalla domanda di trasferimento e dai relativi allegati emerge chiaramente l'indicazione del Comune di ricongiungimento (Lucca), il cui codice meccanografico è comunque inserito nella domanda, e che la prima preferenza espressa è riferita ad un istituto scolastico sito nel Comune di Lucca.

Per quanto attiene, invece, alla disponibilità dei posti per i trasferimenti, per la provincia di Lucca, per la scuola primaria, su posto comune, parte ricorrente ha allegato e documentato che, dopo i movimenti e **al netto** degli accantonamenti, vi erano in provincia di Lucca 24 cattedre disponibili (v. doc. n. 18 del fascicolo di parte ricorrente).

In memoria di costituzione, parte resistente ha, invece, sostenuto che i posti rimasti vacanti dopo la mobilità sarebbero stati tutti accantonati per essere destinati alle immissioni in ruolo, ai sensi dell'art. 8, comma V, CCNI (*"5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase"*).

Tuttavia, l'allegazione di parte ricorrente concerne specificamente i posti disponibili al netto degli accantonamenti.

All'odierna udienza, inoltre, i procuratori di parte ricorrente hanno prodotto il bollettino dei trasferimenti relativo alla Provincia di Lucca, per l'a/s 2024/2025, del 17.05.2024, dal quale emerge, esemplificativamente, che, con riferimento alla Scuola Primaria F. Martini di Lucca, sono stati disposti solo due trasferimenti (interprovinciali) a domanda, rispetto ai 7 posti disponibili (di cui la metà sono accantonati per le immissioni in ruolo), con la conseguenza che vi sarebbe ancora un posto disponibile; la medesima situazione concerne anche la Scuola Primaria Nave di Lucca, essendo stato disposto un solo trasferimento (interprovinciale) a domanda, a fronte di 5 posti disponibili (di cui la metà da accantonare per le immissioni in ruolo), con la conseguenza che vi sarebbe ancora un posto disponibile.

A tal proposito, i procuratori della ricorrente hanno precisato che in alcuna delle scuole prese ad esempio vi sono stati casi di mobilità professionale.

In ogni caso, si evidenzia che i predetti trasferimenti interprovinciali sono stati disposti dall'amministrazione resistente senza tenere conto della precedenza spettante alla ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, n. VI CCNI (a tal proposito, si osserva che, con riferimento a tutti i trasferimenti interprovinciali disposti per la provincia di Lucca, Scuola Primaria, su posto comune, per l'a/s 2024/2025, solo una candidata risulta beneficiaria di una precedenza prevista dal CCNI, mentre gli altri candidati sono stati trasferiti in assenza di precedenza).

Si ritiene, pertanto, che, allo stato e tenuto conto della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, sussista il *fumus boni iuris* richiesto per la concessione della invocata tutela urgente, inteso quale verosimile esistenza del diritto a cautela del quale la ricorrente ha agito, dovendole essere riconosciuta la precedenza, prevista per il personale scolastico coniuge convivente del personale militare in congedo, nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza nella sede dell'eletto domicilio (Lucca) o, in mancanza, nella sede più vicina (Capannori, Porcari, Altopascio, Montecarlo, Massarosa, Viareggio, Camaiore, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità).

2. Sul requisito del *periculum in mora*

L'art. 700 c.p.c. prevede, quale presupposto per la concedibilità della tutela cautelare urgente, unitamente al requisito del *fumus boni iuris*, l'esistenza del "*fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile*".

A tal proposito, il *periculum in mora* non può identificarsi, *sic et simpliciter*, con il danno derivante dal provvedimento in sé considerato, del quale si assume la illegittimità, ma è dato dal pregiudizio che può derivare al lavoratore dall'attesa della decisione di merito.

Spetta, pertanto, a colui che promuove il giudizio cautelare allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi (di natura non meramente patrimoniale), non ristorabili neppure successivamente.

Ne consegue che l'esistenza del requisito del "*periculum in mora*" deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione personale, professionale o socioeconomica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, ne venga compromessa la situazione personale e familiare.

Ciò posto, nella fattispecie, si ritiene sussistente anche il presupposto del *periculum in mora*, considerate la situazione personale (con riferimento alla sua salute psico-fisica; v. doc. n. 24 e 25 del fascicolo di parte ricorrente) e familiare (in relazione alla assistenza prestata alla madre, per la somministrazione di terapia farmacologica; v. doc. n. 23 del fascicolo di parte) della ricorrente e la circostanza che l'attuale sede di servizio dista oltre 70 km dalla sua abitazione (sita a Lucca).

Né si ritiene che possa disporsi, nella presente sede cautelare, l'integrazione del contraddittorio con i potenziali controinteressati, come richiesto da parte resistente in memoria di costituzione, non essendo detti contro interessati, allo stato, identificati/identificabili.

Le considerazioni che precedono, tenuto conto della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, comportano, allo stato, l'accoglimento della svolta istanza cautelare, sussistendo

entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, con la conseguenza che, accertato in capo alla ricorrente il diritto di precedenza previsto per il personale scolastico coniuge convivente del personale militare in congedo, deve essere ordinato al Ministero resistente di disporre il trasferimento della ricorrente presso il primo posto disponibile nella Scuola Primaria, posto comune, nella sede dell'eletto domicilio (Lucca) o, in mancanza, nella sede più vicina (Capannori, Porcari, Altopascio, Montecarlo, Massarosa, Viareggio, Camaiore, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità).

Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.

Spese

Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022.

P.Q.M.

visti gli artt. 700 e 669 *bis* e ss. c.p.c., il Tribunale di Firenze così provvede:

- in accoglimento della svolta istanza cautelare, ordina al Ministero resistente di disporre il trasferimento della ricorrente presso il primo posto disponibile, nella Scuola Primaria, posto comune, nella sede dell'eletto domicilio (Lucca) o, in mancanza, nella sede più vicina (Capannori, Porcari, Altopascio, Montecarlo, Massarosa, Viareggio, Camaiore, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità);
- condanna il Ministero resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.615,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato.

Si comunichi.

Firenze, 23 luglio 2024

Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri